

approved I would suggest that every possible assistance should be given by us in the tracing of the accused”⁹².

Insomma, concedere all’Italia di poter processare i criminali di guerra tedeschi minori – ancora il 9 maggio 1946 un appunto per Presidenza del Consiglio dei ministri sottolineava che non era ancora chiaro se la Procura generale militare “alla quale spetta la direzione e la vigilanza degli organi competenti a procedere penalmente contro i tedeschi autori di crimini di guerra commessi in Italia”, e che aveva costituito un ufficio per la raccolta della documentazione, potesse compiere atti istruttori all’estero, e se la competenza del giudizio spettasse al Tribunale Internazionale di Londra o a quelli ordinari⁹³ - poteva essere considerata una compensazione dei processi che avrebbero coinvolto presunti criminali italiani, sui quali si sottolineava l’ostilità dell’opinione pubblica italiana. Una linea di compensazione “ragionevole”, che non teneva conto tuttavia delle resistenze italiane a consegnare i propri presunti criminali di guerra, e dell’elaborazione da parte delle autorità politiche e militari italiane di una linea che, contraddittoriamente, rivendicava a sé il diritto di processare sia i presunti criminali tedeschi – per i quali Borsari trasmetteva in data 30 luglio 1946 un lungo elenco di militari tedeschi identificati come responsabili di crimini di guerra in data di cittadini italiani⁹⁴ sia i presunti criminali italiani.

Nel maggio 1946 la Commissione Alleata, rispondendo a richieste italiane, comunicava al Ministero degli affari esteri, Ufficio collegamento, le istruzioni “per la consegna e per il conseguente processo di alcuni militari tedeschi”⁹⁵, sintetizzando “l’attuale linea di condotta”: “investire le autorità Italiane della responsabilità per i processi di sudditi nemici”, purché non fossero sottoposti a procedimento da una delle nazioni alleate; far giudicare da una Corte militare britannica gli “ufficiali superiori germanici che si siano resi responsabili della organizzazione e dei piani per la campagna di rappresaglia contro la popolazione civile italiana”. L’istruttoria per tale processo era quasi completata; Kesselring era compreso fra gli imputati, e dato che la rappresaglia delle Fosse Ardetatine rappresentava una parte importante dell’accusa, il col. Kappler e il ten. col. Dollman sarebbero stati chiamati almeno come testimoni; il generale Müller – che evidentemente gli italiani avevano richiesto – era stato consegnato alla Grecia per essere processato; non era ancora stata esaminata la richiesta italiana per i responsabili dell’eccidio di Cefalonia (i documenti erano in

⁹² Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 9 cit

⁹³ Doc. 13/4, copie a f. 19 e f. 158.

⁹⁴ Doc. 5/1, ff. 326 sgg. Un altro elenco, con la data della richiesta alle autorità alleate, quasi tutte nella seconda metà del 1946, ai ff. 324-325.

⁹⁵ Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 11.

corso di traduzione), e si avanzava il sospetto “che alcuni dei nomi possano risultare scritti inesattamente”, nel qual caso sarebbe stato possibile rintracciare le persone.

La Direzione generale affari politici del Ministero degli affari esteri in data 6 giugno 1946 rispondeva all'Ufficio di collegamento⁹⁶ di comunicare alla Commissione alleata che prendeva atto “della comunicazione fattagli secondo cui le Autorità Italiane saranno investite della responsabilità per i processi di sudditi nemici accusati di atrocità o crimini di guerra contro italiani, ad eccezione: a) delle persone che siano sottoposte a processo da parte di altre nazioni alleate; b) di ufficiali superiori germanici che si siano resi responsabili della organizzazione e dei piani per la campagna di rappresaglia contro la popolazione civile italiana, i quali vengono giudicati da una Corte militare britannica Per quanto concerne l'eccezione relativa agli ufficiali superiori germanici, di cui al punto b), il Ministero degli affari esteri osserva che questa eccezione non è preveduta nella Dichiarazione di Mosca relativa alla Germania del 1° novembre 1943, su base della quale il Governo Italiano ha compilato la lista degli ufficiali germanici accusati di atrocità e crimini di guerra commessi in Italia. Non si vedono, d'altra parte, quali motivi potrebbero giustificare detta eccezione. Sottraendo gli ufficiali superiori germanici al giudizio dei tribunali italiani, si sottrarrebbero alla giurisdizione di questi tribunali le persone più direttamente responsabili delle atrocità e dei crimini di guerra commessi in Italia e che secondo la Dichiarazione di Mosca devono essere giudicati dai tribunali italiani secondo le leggi italiane. Il Ministero degli affari esteri, pur ritenendo che non vi sia motivo di derogare ai principi solennemente enunciati nella Dichiarazione di Mosca relativa alla Germania nei riguardi degli ufficiali superiori germanici, aggiunge che una deroga potrebbe essere ammessa soltanto se per il giudizio dei detti ufficiali fosse considerata l'istituzione di una Corte mista italo-britannica”. Ed in tal senso, in data 13 giugno 1946, veniva risposto alla Commissione alleata⁹⁷.

L'esclusione delle autorità italiane da un importante processo per crimini di guerra commessi nel nostro paese avrebbe evidenziato una riserva politica nei confronti del governo italiano, un segnale preoccupante questo nell'imminenza della conferenza di pace che si sarebbe aperta di lì a poco a Parigi. Era quindi necessario che le autorità italiane avanzassero la richiesta di un coinvolgimento attivo nel grande processo ai generali tedeschi. Tuttavia questo avrebbe dovuto accompagnarsi a manifestazioni di disponibilità ad affrontare, senza la totale preclusione dimostrata, lo spinoso tema dei “criminali di guerra italiani secondo alcuni Stati esteri”, nonché alla valorizzazione del risultato, oramai acquisito, che gli italiani avrebbero potuto

⁹⁶ Ivi.

⁹⁷ Ivi

celebrare i processi ai tedeschi di rango inferiore. Ma ciò non avvenne: un importante documento dell'11 dicembre 1946 del Quartier generale delle forze del Mediterraneo centrale indirizzato da Padova al Quartier generale delle forze alleate⁹⁸ rivela che già il 9 luglio 1946 era stata inviata dalla Commissione alleata al Ministero di grazia e giustizia una lettera per decidere le modalità di selezione dei tedeschi richiesti dall'Italia per crimini di guerra e la loro consegna: "A reply was asked fro from the Italian Government on receipt of which it was intended to issue full instructions regarding the means of handover. No reply has been received from the Italian Government although an officer has been attached to the DJAG for some months and has prepared many cases which he recommends should be handed over to the Italian Government for trial. It appears that the Italian Government are under the impression that application for the handover of these persons should be made through diplomatic channels, via the Foreign Office, but they have applied for several persons in this manner and have received no satisfaction. It was never the intention of this Headquarters that application should be made through diplomatic channels but that the handover should be accomplished directly between the British Military Authorities and the Italian Authorities. It is requested that you will communicate with the Allies Commission and point out that so far no application for the handover of any war criminals wanted by the Italians have been received at this Headquarters [...] The Allied Commission should be informed that any applications received in this manner would receive immediate attention. There are several criminals held by us for disposal to the Italians, (notably Lieut Colonel KAPPLER) who could be handed over immediately application is made together with all the statement and evidence required to bring him to trial, and prompt action in this matter by the Italian Government will be much appreciated by this Headquarters". Il 21 gennaio 1947 era il Quartier generale della Commissione alleata a investire di tale problema la Presidenza del consiglio dei ministri, specificando che ogni qualvolta gli italiani desiderassero la consegna di un presunto criminale di guerra tedesco in custodia alleata, dovevano rivolgersi non all'ambasciata britannica o statunitense, ma alla Commissione alleata, Sottodivisione di sicurezza, fornendo le prove che dimostrassero l'esistenza di un "prima facie case", e questo indipendentemente dal fatto che analoga domanda fosse stata rivolta alla Commissione Crimini di guerra delle Nazioni Unite⁹⁹.

Non si trattava di un semplice dissidio sulle procedure: ricevere i criminali di guerra richiesti attraverso le vie diplomatiche significava un definitivo riconoscimento

⁹⁸ Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 12

⁹⁹ Doc. 13/4, f. 133. Il 20 marzo 1947 la Presidenza del consiglio dei ministri girava tale richiesta al Ministero degli interni, al Ministero degli affari esteri, al Ministero della difesa, al Procuratore generale militare (ivi, f. 132).

diplomatico per l'Italia, ed un suo pieno rientro nella comunità internazionale, mentre i contatti fra autorità militari (quelle britanniche erano pur sempre ancora autorità di occupazione) erano pienamente compatibili con l'ambigua situazione italiana, di potenza sconfitta ma cobelligerante dopo l'8 settembre. Era comunque evidente che gli Italiani sarebbero stati in grado di celebrare processi per crimini di guerra, nonostante la loro posizione internazionale non fosse ancora definita e alla Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite si continuasse a discutere della richiesta etiope di presentare accuse contro l'Italia¹⁰⁰. Alla fine del 1946 furono trasmessi al Governo italiano anche dalle autorità militari statunitensi i fascicoli delle indagini effettuate dai giudici militari di quel paese relativamente ai crimini di guerra¹⁰¹. Nei fascicoli che sono stati consultati è contenuta una sorta di formula standard, che indica la chiusura amministrativa del fascicolo e la trasmissione al Governo italiano, dato che le vittime erano tutte di nazionalità italiana. Si può verificare come, nella quasi totalità dei casi, la data di trasmissione sia il 5 o il 10 dicembre 1946, a riprova di una decisione generale, chiaramente politica. I fascicoli che sono stati consultati sono relativi alle indagini su Balbano-Compignano (LU), Bardine-San Terenzo (MS), Certosa di Farneta (LU) (l'unico che riporta una diversa data di trasmissione agli Italiani: 27 giugno 1946), Coiano (Prato), San Miniato (PI), Valpromaro (LU), Bedizzano (MS), Castagno-Cecina (LI), Cutigliano (PT), Santa Anna di Stazzema (LU), Villa al Focardo - Troghi (FI). Fra quei fascicoli troviamo alcune delle stragi più gravi commesse in Italia dalle forze armate tedesche, fra le quali spicca quella di Sant'Anna di Stazzema: nel fascicolo dell'indagine statunitense consegnato a fine del 1946 vi era l'indicazione precisa del reparto responsabile della strage. Quel fascicolo venne trasmesso alle autorità italiane, e finì sicuramente nell'archivio costituito presso la Procura generale militare (dove in effetti è stato ritrovato, insieme a tutti gli altri, nel 1994)¹⁰²; ma esso non sarebbe mai stato consegnato né agli inquirenti della provincia di Lucca che nel 1946 indagavano sull'eccidio, né ai giudici militari bolognesi, che dal 1948 indagavano sul maggiore delle SS Walter Reder, consegnato alle autorità giudiziarie militari italiane il 13 maggio 1948 dal War crimes group-North West Europe presso il Quartier generale delle truppe britanniche in Austria, che lo deteneva nel campo inglese di Wolfsberg (Carinzia)¹⁰³ (a Reder fu contestata anche la responsabilità per la strage di Sant'Anna

¹⁰⁰ Si veda doc. 82/4, C 212, 17 luglio 1946, f. 1, doc. 82/6, seduta del 19 luglio 1946, f. 11, doc. 82/6, ff. 50 sgg., riunione del Comitato III del 30 luglio 1946, nella quale si decise che la richiesta non era ammissibile, ma si propose comunque di rinviare la questione alla Commissione perché consultasse nel merito della questione i governi degli stati membri (cfr. doc. 82/4, C 217, 31 luglio 1946).

¹⁰¹ Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 13.

¹⁰² Doc. 16/50, ff. 8 sgg.

¹⁰³ Doc. 16/51, f. 47.

di Stazzema, ma fu giustamente assolto - per insufficienza di prove, motivazione trasformata dalla Cassazione in quella per non avere commesso il fatto - per quell'episodio, del quale era responsabile un altro reparto della XVI SS Panzer Grenadier Division, identificato dalle indagini statunitensi del 1944). Invece del fascicolo alle autorità giudiziarie italiane, Borsari inviava alle autorità militari britanniche richieste con nomi sbagliati di presunti responsabili della strage. Del resto, su nessuno dei fascicoli consegnati dalle autorità statunitensi è stata svolta attività istruttoria che abbia portato ad un procedimento penale (con l'eccezione della Certosa di Farneta¹⁰⁴).

Si trattava di indagini su stragi gravissime (quella di Sant'Anna è la seconda per numero di vittime dopo Marzabotto) sulle quali, se le indagini fossero state svolte quando i fascicoli furono trasmessi, cioè alla fine del 1946, quando cioè era ormai stato appurato che l'Italia poteva portare avanti i processi per crimini di guerra, tant'è che all'inizio del 1947 ci si preparava a celebrare il primo, quando cioè era decaduto il trattato di estradizione con la Germania del 1942, quando cioè era ancora in piedi il War crimes group-North West Europe, al quale rivolgersi per la ricerca di presunti criminali che fossero ancora prigionieri di guerra, quando cioè ancora non era stato fissato il termine, poi definito al 31 ottobre 1947, per la richiesta di prigionieri di guerra tedeschi detenuti nelle zone di occupazione britannica e statunitense, i processi avrebbero potuto essere celebrati.

Niente di tutto questo venne fatto. E ciò dimostra che la decisione di non celebrare quei processi fu precoce: sintetizzando al massimo, le acquisizioni documentarie ci permettono di affermare, senza alcun dubbio, che fino alla fine del 1946 l'accentramento dei fascicoli e delle notizie di reato presso la Procura generale militare, decisa nella nota riunione interministeriale del 20 agosto 1945, era funzionale alla trasmissione delle richieste italiana alla WCC delle Nazioni Unite, tramite il Ministero degli Affari esteri. È inoltre evidente che l'accentramento *non escludeva, ma anzi prevedeva esplicitamente la trasmissione dei fascicoli ai tribunali militari competenti per territorio*, di modo che, quando si fosse chiarita la posizione dell'Italia e le fosse stata restituita la piena potestà giudiziaria sui crimini di guerra commessi sul suo territorio, fossero già state compiute le necessarie istruttorie per la celebrazione dei processi.

Alla metà del 1946 si definì la linea alleata che permetteva all'Italia l'istruzione dei processi per gli ufficiali di grado inferiore a quello di generale, alla fine del 1946, come abbiamo visto, le autorità statunitensi trasmisero i fascicoli di indagine su

¹⁰⁴ Per la quale il TMT di La Spezia processò il sergente delle SS Edoardo Florin, assolvendolo con sentenza 16.12.1948, visto l'art. 479 CPP, per non aver commesso il fatto (doc. 5/1, f. 304).

importanti stragi all'Italia, all'inizio del 1947 ci si preparava a celebrare i primi processi: ma la prevista trasmissione di tutto il materiale alle procure militari competenti non avvenne, ed il numero dei processi fu minimo. La tesi della relazione è che fino a tutto il 1948 influi su di questo la necessità prioritaria di difendere i presunti criminali di guerra italiani richiesti da altri stati: e quindi, per la parte relativa al periodo dalla metà 1946, quando fu chiaro che l'Italia avrebbe potuto processare autonomamente gli ufficiali di grado inferiore a generale, al maggio 1947, quella decisione è responsabilità dei governi dell'epoca, che condivisero la difesa ad oltranza dei presunti criminali italiani, e sacrificarono sull'altare dell'onore dell'esercito italiano la punizione dei gravi crimini commessi dai nazifascisti in Italia.

Come illustrato in seguito, con la fine del 1948 il tema dei presunti criminali italiani perde di rilievo, e assume un ruolo di primo piano la necessità di non mettere in imbarazzo la Repubblica Federale tedesca, tassello essenziale del blocco occidentale. Con la fine degli anni quaranta e l'inizio degli anni cinquanta, così, anche per l'Italia la stagione dei processi per crimini di guerra poteva dirsi conclusa, e l'archivio costituito presso la Procura generale militare aveva ormai perso quella funzione di coordinamento e promozione delle indagini che aveva avuto dal momento della sua costituzione fino a quando, fra 1947 e 1948, agli italiani era stata data piena autonomia per le indagini ed i processi contro presunti criminali di guerra tedeschi.

7. Le ulteriori direttive dalla Presidenza del Consiglio il 20 agosto 1945 e le modalità di adempimento da parte di organi dello Stato (Mae, Sme, Ministero Difesa, Arma dei Carabinieri).

Come si è già avuto modo di sostenere il tema della punizione dei criminali di guerra è stata trattata contemporaneamente presso sedi giudiziarie e sedi politiche. Tale dato emerge in maniera esplicita dallo studio delle carte acquisite dalla commissione. Il tema di indagine che qui si affronta è dunque la valutazione se tale circostanza, e gli inevitabili effetti che ne conseguirono in termini di condizionamento dell'azione della magistratura militare, sia stata causa o concausa dell'occultamento dei fascicoli. Il riferimento al fatto è che questione della punizione per i criminali di guerra tedeschi si sia intersecata con quella della richiesta di punizione dei criminali italiani da parte di altri stati o con la pretesa dell'Italia di entrare nell'organizzazione delle Nazioni Unite e in un successivo momento nel Patto Atlantico. Un punto di partenza documentato è rappresentato dalle direttive aventi ad oggetto l'organizzazione della raccolta della documentazione dei crimini di guerra attuata per un fine da parte del Ministero della guerra, dello Stato Maggiore dell'esercito, dall'Arma dei carabinieri e per un altro dal Ministero degli affari esteri e dalla Presidenza del Consiglio.

Quanto emerso dagli archivi dell'Arma dei Carabinieri e acquisito agli atti della Commissione ha documentato che già il 7 ottobre 1943 lo Stato Maggiore dell'Esercito¹⁰⁵ aveva ordinato ai comandi legione dell'Arma dei Carabinieri Reali di acquisire copia della documentazione relativa agli atti di barbarie dei militari tedeschi in Italia. Questa richiesta era esplicitamente volta a *fornire ampio oggetto di propaganda all'interno e all'esterno delle Forze Armate*. In ossequio a tale disposizione il col. Romano Dalla Chiesa in data 27 dicembre 1943 diramava l'ordine¹⁰⁶, destinato a tutti i comandi interessati, di compilazione di specchi riassuntivi delle indagini svolte che dovranno essere inviati presso il Comando generale dell'Arma. In data 12 agosto 1944 il comandante generale dell'Arma gen. Taddeo Orlando¹⁰⁷ precisava di voler ottenere notizia anche dei crimini commessi dai fascisti.

Lo Stato Maggiore dell'Esercito nel novembre del 1944 comunicava che la documentazione sarebbe dovuta essere inviata in via esclusiva all'Ufficio storico dello Stato Maggiore¹⁰⁸.

¹⁰⁵ Comunicazione del Capo di Stato Maggiore dell'esercito gen. Mariotti del 7 ottobre 1943

¹⁰⁶ Documento in atti

¹⁰⁷ Documento in atti

¹⁰⁸ dove peraltro è tuttora conservata ed è stata oggetto di analisi durante i lavori della Commissione

È agli atti della Commissione che, conformemente alle indicazioni di altri organi che si stavano occupando del medesimo problema e di cui si riferirà oltre, anche la documentazione raccolta da parte dell'Arma giungerà alla Procura generale militare¹⁰⁹.

Fino a questo punto la raccolta della documentazione relativa ai crimini nazifascisti è finalizzata se non alla punizione dei criminali di guerra, ad ogni modo comunque alla costruzione di un archivio di documentazione che sarebbe dovuto essere usato per dimostrare ciò che la popolazione civile aveva subito dall'occupazione.

La finalità sarà destinata a cambiare anche a livello di ministero della Guerra e di Stato Maggiore dell'Esercito, con dirette e gerarchiche implicazioni nei confronti rispettivamente dell'Arma dei carabinieri e della Procura generale militare, nel momento in cui vennero avanzate sia presso la Commissione per la punizione dei crimini di guerra di Londra, sia direttamente presso il governo italiano la pretesa di estradizione e punizione di criminali di guerra italiani soprattutto da parte Jugoslava. Lo dimostra in maniera evidente la documentazione presente agli atti della Commissione e reperita presso archivi militari: in 7 ottobre 1944 il capo di Stato Maggiore dell'esercito Paolo Berardi diramava una richiesta di indagini e di raccolta di documentazione avente come oggetto *“documentazione di atti di barbarie commessi in danno di nostri militari e delle popolazioni civili”*, ma del seguente tenore: *accade talvolta di leggere sulla stampa nazionale ed estera notizie relative ad atti di barbarie commessi dalle nostre truppe nei vari scacchieri operativi, specie nei Balcani, durante le operazioni di guerra dal giugno 1940 al settembre 1943.*

Per la salvaguardia del prestigio e della dignità delle nostre Forze Armate è necessario raccogliere con ogni cura una precisa ed esauriente documentazione che valga a dimostrare quali e quanti degli appartenenti civili e militari a questi Stati abbiano effettivamente a loro volta compiute atti di barbarie in danno sia delle nostre truppe, sia delle popolazioni civili italiane.

Potrà allora essere facilmente provato che, se atti di barbarie sono stati compiuti, essi non sono soltanto imputabili, specie nelle loro forme più gravi, al soldato italiano, il quale è noto in tutto il mondo per la sua bontà d'animo e per la sua ripugnanza ad infierire, fuori dal campo di battaglia contro il nemico, qualunque esso sia e in nessun modo, contro civili inermi¹¹⁰.

In data in data 7 gennaio 1947 l'argomento veniva ripreso dal capo dell'ufficio di Gabinetto del ministero della Guerra che comunicava alla Procura generale militare di

¹⁰⁹ Tra le altre vedi corrispondenza con il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri a firma del procuratore generale militare Borsari del 16 aprile 1946 e 22 maggio 1946 che ritenne di avere diritto di ottenere copia delle notizie riguardanti crimini compiuti da militari italiani per fini statistiche giudiziari

¹¹⁰ Documento in atti

avere intenzione di *far precedere l'inizio dei processi contro presunti criminali di guerra tedeschi da una dichiarazione a mezzo stampa. I motivi che spingono a tale passo sono vari ed evidenti, ma quello tra essi che al momento attuale maggiormente interessa è dato dalla necessità di mantenerci coerenti con le nostre richieste di affermazioni nei riguardi dei criminali di guerra italiani secondo alcuni stati.*

Come è emerso dai documenti acquisiti dalla Commissione di inchiesta presso il ministero della Difesa e degli Affari Esteri, e più analiticamente esposti in altra parte della relazione. La questione delle richieste di estradizione per crimini di guerra di militari italiani fu sostanzialmente risolta, quanto meno nei suoi aspetti più pericolosi per i quadri dell'esercito, con il deposito della relazione della Commissione ministeriale appositamente costituita avvenuto in data 30 giugno 1951¹¹¹.

Anche la politica del ministero degli Affari Esteri, altro grande protagonista della vicenda di cui si occupa la Commissione di inchiesta parlamentare, può essere ricostruita quanto meno in alcuni passaggi significativi attraverso la documentazione acquisita agli atti. Un rappresentante di quel ministero partecipò alle riunioni interministeriali in previsione degli accordi da stipulare con le autorità alleate per discutere dei termini della collaborazione giudiziaria. Ma già in data 1 ottobre 1945 la Direzione Generali Affari Politici informava gli alleati, per il tramite dell'Ambasciata a Washington¹¹², che *nelle more* di una decisione sul metodo di procedere da parte della Commissione per i crimini di guerra *questo ministero si preoccupò di promuovere la raccolta della documentazione relativa agli atti criminali commessi dai nazisti in Italia.* Qualche giorno dopo con comunicazione¹¹³ indirizzata alla Presidenza del Consiglio, ai ministeri di Grazia e Giustizia e della Guerra e alla Procura generale militare il Segretario generale del ministero Affari Esteri chiariva i termini del proprio interesse alla documentazione sui crimini di guerra: *il Dipartimento di Stato informa di essere stato incaricato dal giudice Jackson di chiedere a Nazioni Unite documentazione ufficiale su atrocità e delitti perpetrati dai tedeschi in rispettivi territori. Il dipartimento di Stato ha deciso di estendere tale richiesta all'Italia in vista della sua prossima ammissione alle Nazioni Unite, e prega, qualora il nostro Governo lo desideri, di fargli pervenire d'urgenza in duplice esemplare relazione ufficiale e altri documenti pubblicati in merito.*

Dato amichevole intendimento dell'iniziativa americana e importanza per il nostro Paese di rintracciare la documentazione di fronte alla giustizia internazionale e opinione pubblica dei danni e delle sofferenze sopportate nella comune lotta contro

¹¹¹ La copia della relazione è stata acquisita agli atti della Commissione dal ministero della Difesa

¹¹² Documento in atti

¹¹³ DGAP Ufficio V, comunicazione con avente ad oggetto criminali nazisti

la Germania nazista, sarei grato voler pormi in grado di corrispondere sollecitamente - ove ritenuto opportuno – con il Dipartimento di Stato.

L'importanza della richiesta e l'opportunità di aderirvi rapidamente appaiono evidenti e questo Ministero ha già risposto all'Ambasciata suddetta dando telegrafica assicurazione in tal senso”.

Come noto l'Italia divenne membro della Nazioni Unite nel 1955.

Queste furono dunque parte delle indicazioni che i due ministeri più impegnati a trattare il tema della punizione dei criminali di guerra fecero arrivare alla Presidenza del Consiglio e delle quali certamente il massimo organo esecutivo del Paese dovette tenere in considerazione per la definizione delle linee guida del governo.

Da un altro punto di vista la stessa Presidenza del Consiglio aveva, in coerenza con le decisioni prese alla nota riunione del 20 agosto 1945, deliberato l'invio alla procura generale di tutte le notizie dei crimini di guerra già raccolte presso il soppresso ministero delle Terre Occupate e acquisite dall'ufficio del sottosegretario Amendola¹¹⁴ così come le informative giunte dai servizi di sicurezza alleati¹¹⁵ che, indirizzate alla Presidenza del Consiglio, vennero trasmesse alla Procura generale militare.

Ma l'attività più importante fu quella di convocare presso di sé i rappresentanti dei ministeri e degli organi interessati in due occasioni, in data 20 agosto e 3 ottobre 1945¹¹⁶.

Delle molte decisioni prese certamente quella più rilevante per il proseguo del destino dei fascicoli fu quella di accentrare tutta la documentazione raccolta presso la Procura generale militare.

Nella riunione dell'agosto venne esplicitata la ragione per cui questo accentramento dovesse verificarsi e cioè che, in ragione della affermata competenza dei tribunali militari italiani a giudicare i crimini commessi dai nazisti in Italia, era anche necessario fare fronte alle richieste provenienti dalla Commissione della Nazioni

¹¹⁴ Appunto DGAP ufficio V dell'8 ottobre 1945 al ministro della Guerra e alla procura generale militare

¹¹⁵ Si veda lettera di trasmissione alla procura generale militare del 2 ottobre 1945. Emerge infatti che nell'ambito della collaborazione tra i paesi alleati e l'Italia vennero depositate alla Presidenza del Consiglio copia delle informative dei servizi di sicurezza che tra le altre informazioni recavano l'indicazione della fonte che le aveva fornite. Tra queste, la numero 126. È l'informativa per l'eccidio delle Fosse Ardeatine comprensiva dei nomi degli ufficiali tedeschi coinvolti. Per ragioni non chiarite dall'istruttoria dalla commissione, nelle richieste di consegna dei criminali tedeschi compilate dalla procura generale militare e indirizzate alle autorità alleate il nome di Priebke continuò per molti anni ad essere scritto in maniera erronea come se l'informativa non fosse tenuta in considerazione. Tra le altre in data 30 agosto 1946 il procuratore generale militare dott. Borsari forniva agli alleati una serie di nominativi di criminali di guerra ricercati tra cui un certo "Priek", documento in atti. D'altra parte proprio la non compiuta identificazione portò la magistratura militare a provvedere allo stralcio della posizione di Erich Priebke in data 31 gennaio 1948 nel procedimento penale che condusse Kappler ad essere condannato per l'eccidio delle Fosse Ardeatine e per la medesima ragione, con provvedimento a firma del dott. Di Blasi, in data 19 febbraio 1962 fu pronunciata nei suoi confronti sentenza di non diversi procedere, documenti in atti.

¹¹⁶ Entrambi i verbali sono in atti.

Unite, come prospettate dal ministero Affari Esteri, e pertanto *presso la procura generale si sarebbe provveduto ad estrarne le denunce del caso.*

Durante la riunione del 3 ottobre 1945 sempre presso la Presidenza del Consiglio il compito della Procura generale militare fu limitato alla *promozione dell'istruttoria* delle denunce, mentre sarebbe stato il ministero degli Affari Esteri a disporre l'invio alla Commissione delle Nazioni Unite. In coerenza con questo indirizzo in data 7 novembre 1945 il procuratore generale militare dott. Borsari comunicava alla Presidenza del Consiglio, al Ministero Affari Esteri e a quello di Guerra e Grazia e Giustizia di aver costituito l'ufficio per la trattazione delle pratiche relative alla punizione dei crimini di guerra commessi dai tedeschi in Italia confermando che avrebbe provveduto a *riunire tutte le denunce e le segnalazioni di delitti che provengono dai comandi dei carabinieri e da qualsiasi altra fonte e a istituire un archivio generale che servirà sia a fini giudiziari sia allo scopo di documentare in maniera completa i delitti commessi dai tedeschi* e, al secondo punto, *trasmettere le denunce ai Tribunali militari competenti per territorio, ai quali saranno date istruzioni per un rapido svolgimento delle indagini.* Si tratta del compito che in realtà mai verrà messa in atto. Nel prosieguo dell'atto il procuratore generale militare confermava che il proprio Ufficio avrebbe provveduto alla redazione delle denunce che il ministero degli Affari Esteri avrebbe fatto avere alla Commissione delle Nazioni Unite.

Su questo punto specifico la commissione ha ascoltato un'opinione difforme circa i compiti di cui fu investita la Procura generale militare nella persona del dott. Giovanni Di Blasi, collaboratore del gen. Santacroce nel 1960, il quale ha sostenuto che le carte fossero legittimamente *custodite* presso palazzo Cesi fino al 1994 in quanto i procedimenti erano privi della necessaria richiesta di procedimento del ministro della Guerra che i procuratori militari avrebbero dovuto richiedere al tempo, ma che *il ministro non avrebbe potuto farlo, perché il Governo militare alleato non voleva che questo accadesse.* Tale visione oltre ad essere radicalmente contraria alle emergenze documentali sopra riportate, che l'auditore ha dichiarato di non conoscere, non trova riscontro nel fatto che per alcuni dei procedimenti questa richiesta del ministro della Guerra era stata già rilasciata. Non poteva dunque essere questo il motivo per cui i fascicoli vennero trattenuti presso la Procura generale militare.

A riprova del fatto che la Procura generale militare avrebbe dovuto accentrare la documentazione al fine di promuovere l'iniziativa dei tribunali territorialmente competenti come previsto dalla legge e che dunque nessuna norma eccezionale è intervenuta può essere di interesse il *memorandum* predisposto per il Presidente del

Consiglio in data 9 maggio 1946¹¹⁷ nel quale il capo di Gabinetto rappresenta che *alla procura generale spetta la direzione e la vigilanza degli organi competenti a procedere penalmente contro i tedeschi autori dei crimini di guerra commessi in Italia*. Dunque una funzione chiaramente di coordinamento e di impulso per le indagini con finalità del tutto conformi alle previsioni di legge.

In questo quadro risulta del tutto confermato dagli approfondimenti documentali e testimoniali della commissione quanto sostenuto dal Consiglio della magistratura militare circa l'analisi critica del comportamento dei procuratori generali militari. La costituzione e le finalità dell'archivio dei crimini di guerra presso gli uffici di palazzo Cesi erano state decise al massimo livello politico e la Presidenza del Consiglio era stata anche informata dallo stesso dott. Borsari del proposito che sarebbero state investite delle indagini le procure territorialmente competenti. Ma non fu data attuazione a questa indicazione. Questo è stato anche il punto di arrivo dell'indagine dell'organo di autogoverno della magistratura militare che ha fatto rilevare correttamente come qualsiasi esigenza proveniente della politica, come quelle messe in evidenza dallo studio degli atti sopra citati, non sarebbe comunque mai dovuta intervenire come fattore paralizzante del corso legale delle denunce, e quindi dei futuri processi. Certamente incisive nella decisione di praticare una via contraria al dettato delle norme la necessità di raggiungere alcuni scopi di politica interna e internazionale da parte di amministrazioni potenti, come l'apparato militare o il corpo diplomatico. Come emerge anche dai carteggi qui citati, già il fatto che il procuratore generale militare intrattenesse una corrispondenza diretta e di dettaglio sul tema dei criminali di guerra non solo con il ministero della Guerra, al cui vertice era legato a norma di legge, ma con altri organi istituzionali rende evidente quale fosse il livello di condizionamento a cui si era sottoposto. Dove il consiglio della magistratura militare si era fermato, scrivendo che alla base di questo diniego di giustizia vi fossero generiche *esigenze internazionali* o di *ragione di Stato* la Commissione di inchiesta ha proseguito mettendo in luce alcuni interessi specifici, di cui in questo paragrafo si è dato parziale riscontro, che, in un quadro di multifattorialità, hanno coinvolto il tema della punizione dei criminali di guerra impedendo il prosieguo del cammino della giustizia.

¹¹⁷ Documento in atti

8. Le richieste di criminali di guerra italiani da parte di Etiopia, Francia, Grecia, e Jugoslavia e da parte degli alleati (Gran Bretagna, Stati Uniti, URSS).

Per l'Italia, il problema della punizione dei criminali di guerra assunse fin dall'inizio un duplice aspetto: da un lato, come nazione cobelligerante che aveva combattuto contro la Germania nazista e aveva subito dopo l'8 settembre 1943 distruzioni e crimini efferati da parte dell'occupante tedesco, si rivendicò il proprio diritto di chiamare in giudizio i responsabili germanici di crimini di guerra; dall'altro lato, come nazione sconfitta, responsabile di una cruenta guerra d'aggressione, fu essa stessa posta sotto accusa dai paesi precedentemente invasi, intenzionati a processare quei civili e militari italiani resisi responsabili di crimini di guerra¹¹⁸. L'Italia sconfitta fu costretta ad impegnarsi esplicitamente, nell'articolo 29 del cosiddetto "lungo armistizio" a consegnare agli Alleati "Benito Mussolini, i suoi principali associati fascisti e tutte le persone sospette di aver commesso crimini di guerra o reati analoghi".¹¹⁹ La politica degli Alleati prevedeva, in una prima fase, la raccolta di capi d'accusa e l'iscrizione negli elenchi della United Nations War Crimes Commission, di nomi di indiziati italiani.¹²⁰

Tuttavia fu solo dopo la fine della guerra, fra il giugno e il luglio 1945, che il governo di Roma ricevette tramite la Commissione Alleata alcuni elenchi di militari e civili incriminati per delitti di guerra. Le accuse contro gli italiani erano state raccolte dai paesi già in guerra con l'Italia fascista e inviate alla Commissione delle Nazioni Unite per i Crimini di Guerra (United Nations War Crimes Commission) con sede a Londra. In una prima fase, al governo italiano furono chieste dagli Alleati solo indagini conoscitive sui nominativi degli elenchi consegnati.

Nel paese liberato dal giogo nazifascista, Gran Bretagna e Stati Uniti procedettero però per proprio conto all'azione punitiva nei confronti degli italiani, soprattutto per i crimini commessi contro i prigionieri di guerra di questi due paesi. Furono comminate ed eseguite anche alcune sentenze di morte. Uno dei primi processi contro criminali di guerra italiani fu quello tenuto nel luglio 1945 a Bari presso una corte britannica contro il generale Nicola Bellomo, conclusosi con la condanna a morte del

¹¹⁸ Sull'argomento esistono i saggi di F. Focardi che per primo si è occupato in maniera sistematica e con una ricerca approfondita di archivio di queste vicende. Cfr. F. Focardi, *La questione della punizione dei criminali di guerra in Italia dopo la fine del secondo conflitto mondiale*, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", 80/2000, pp. 544 e sgg.; *L'Italia fascista come potenza occupante nel giudizio dell'opinione pubblica italiana: la questione dei criminali di guerra (1943-1948)*, in: Qualestoria. *I mancati processi ai criminali di guerra italiani*, in: Baldissara/Pezzino, Giudicare e punire.

¹¹⁹ Cfr. il riassunto della situazione in Doc.81/13/f.28-29: Memorandum "War Criminals"

¹²⁰ Cfr. la relativa documentazione in Doc. 96

militare e con la sua fucilazione eseguita l'11 settembre 1945.¹²¹ Nel ottobre 1946 fu pronunciata da parte britannica la condanna a morte per crimini di guerra del capitano Italo Simonetti (poi fucilato il 27 gennaio 1947). Simonetti era stato condannato per aver fatto fucilare un aviatore inglese lanciatisi col paracadute.

Da parte italiana si sollevarono presto delle voci contro i giudici stranieri. Un documento del Ministero degli Esteri stilato già il 26 maggio 1944 testimonia però come fin dall'inizio si fosse ritenuto opportuno costituire una documentazione da utilizzare in futuro "quando si tratterà di rispondere concretamente alle ricorrenti accuse di violenze commesse dai nostri o a eventuali designazioni di criminali di guerra".¹²² Quando nel novembre 1946 l'on. Giovanni Persico rivolse un'interrogazione al Ministro dell'Interno a proposito della sorte delle donne di Esperia, un paese in provincia di Frosinone fra i più colpiti dalla violenza dei soldati marocchini, la stampa contrapponeva l'impunità dei "criminali di Esperia" al "sacrificio del generale Bellomo".

Fin dal luglio 1945 il governo italiano aveva ricevuto dalle autorità alleate liste di italiani indiziati di crimini di guerra. Si trattava di nominativi formulati da paesi ex nemici come l'Unione Sovietica, la Jugoslavia, la Gran Bretagna, la Grecia, ma anche dall'Albania e dall'Etiopia. I criminali di guerra menzionati si dividevano in due grandi categorie: i responsabili di maltrattamenti e violenze contro prigionieri di guerra (era il gruppo molto numeroso di coloro che erano stati incriminati dalla Gran Bretagna e, in parte, anche dagli Stati Uniti); i responsabili di crimini di guerra veri e propri, commessi principalmente contro le popolazioni civili dei paesi invasi dal fascismo (Jugoslavia, URSS, Grecia, Albania, Etiopia).¹²³

Un documento del Ministero degli Esteri italiano riporta un'elenco numerico del gruppo di persone in questione.¹²⁴

¹²¹ Bellomo si era rifiutata di chiedere la grazia. Durante il processo non fu possibile ascoltare la testimonianza del direttore del campo di Torre Tresca che avrebbe dovuto chiarire se ai due prigionieri alleati erano state legate le mani dietro la schiena, il che avrebbe reso impossibile il secondo tentativo di fuga. Non fu neanche trovata la cartella clinica di uno dei due nell'ospedale militare in cui era stato ricoverato e mancava la testimonianza della suora che aveva assistito i due militari feriti. Né fu rintracciata, negli archivi militari italiani, la documentazione relativa alle due inchieste italiane, condotte nel 1942 e giunte entrambe alla conclusione che Bellomo aveva sparato mentre i 2 prigionieri tentavano di fuggire. Dato che la sentenza alleata non fu mai ratificata dalla magistratura militare italiana, Bellomo fu considerato un caduto in guerra e nel 1951 gli venne attribuita la medaglia d'argento al valor militare.

¹²² Nel caso concreto si trattava di un dossier sulla vicenda delle cosiddette "marocchinate" Cfr. DDI, Decima serie, vol.I, cit., pp.284-285 (doc. 232). Si tratta di un appunto del Segretario generale agli Esteri Renato Prunas per il Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Pietro Badoglio. Riferendo una conversazione avuta col Rappresentante francese in Italia de Panafieu, Prunas riferiva di avere presso di lui protestato per fatti "che superano di gran lunga ogni orrore commesso nel corso della guerra da qualunque belligerante compresi, che è tutto dire, i tedeschi".

¹²³ Copiosissima la relativa documentazione e le informazioni sui singoli casi nel Doc.82 della Commissione

¹²⁴ Doc.15/1. Molte delle persone richieste con Nota Verbale dai paesi stranieri ex-nemici non erano comprese negli elenchi delle Commissioni delle Nazioni Unite per i crimini di guerra.

CRIMINALI DI GUERRA ITALIANI RICHIESTI DAI VARI PAESI

Paesi richiedenti	Inclusi nella lista della Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra	Richiesti al Ministero Affari Esteri con Note Verbali
Jugoslavia	729	27
Grecia	111	74
Francia	9	4
Alleati	833	Circa 600 casi sono già sottoposti a giudizio da parte dei Tribunali Alleati
U.R.S.S.	12	-
Albania	3	-

Liste di criminali di guerra italiani reclamati dalla Jugoslavia¹²⁵ e dall'Albania erano state pubblicate sulla stampa italiana fin dal febbraio 1945. L'Albania, non avendo ristabilito relazioni diplomatiche con l'Italia, aveva potuto presentare le proprie richieste di consegna di criminali di guerra italiani soltanto per via ufficiosa, tramite la propria legazione a Belgrado.¹²⁶ Negli elenchi dei criminali di guerra delle Nazioni Unite erano stati iscritti 111 italiani accusati dalla Grecia. Nel corso del 1947 il governo di Atene aveva chiesto all'Italia con note diplomatiche la consegna di 74 criminali di guerra.

¹²⁵ Un „Elenco nominativo dei criminali di guerra italiani secondo gli Jugoslavi“, che contiene 334 nomi, all. del 25.9.1945 dello SMRE Ufficio “I” in: ACS; PCM 1944-1947, 1.2.2.15625/2 (Doc. 13)

Il governo francese invece, dopo aver inoltrato il 24 dicembre 1947 una nota diplomatica con la richiesta di trenta criminali di guerra italiani¹²⁷, si astenne dal fare pressioni sull'Italia per ottenerne la consegna. In testa alla lista dei criminali richiesti dalla Francia, figurava il commissario di polizia Rosario Barranco, accusato — in quanto ritenuto capo dell'OVRA a Nizza — dai francesi di aver inflitto maltrattamenti e sevizie a dei cittadini francesi arrestati dalla polizia italiana e di aver rubato loro denaro e altri oggetti di valore¹²⁸. Pochi giorni dopo l'inoltro della nota francese, nel gennaio 1948, Barranco fu nominato capo della squadra mobile della Questura di Roma¹²⁹. In assenza di qualsiasi interessamento del governo francese, Roma poté evitare di preoccuparsi del problema.

Mentre Gran Bretagna e Stati Uniti celebrarono dei processi contro italiani su suolo italiano, altri paesi ex-nemici dell'Italia processarono per contro proprio quegli italiani indiziati di crimini di guerra che erano riusciti ad afferrare sul suolo proprio. Perciò, la Jugoslavia, la Francia e la Grecia avevano subito cominciato a mettere davanti ai loro tribunali nazionali italiani accusati di crimini di guerra. In Grecia, per esempio, uno dei processi fu quello del 1946 contro il tenente Giovanni Ravalli, che fu condannato all'ergastolo perché ritenuto corresponsabile delle feroci rappresaglie italiane contro la popolazione greca nella zona di Kastorià durante l'occupazione fascista.¹³⁰

Non potendo impedire lo svolgimento di questi processi, si cercò, in una seconda fase, di ammorbidire gli effetti e si tentò di adoperare i canali diplomatici per il rilascio degli italiani condannati per crimini di guerra. Questa tattica del governo italiano è strettamente legato allo sviluppo della vicenda delle estradizioni di cittadini italiani indiziati di aver commesso crimini di guerra (di cui infra). La Grecia, per esempio nel settembre 1950 liberò tre criminali di guerra italiani condannati a pene detentive. Due di questi, Mario D'Agostino e Nicolino Cuomo, avevano preso parte alla guerra civile greca militando in formazioni comuniste ed erano stati condannati

¹²⁶ Doc. 103.ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 171, f. Criminali di guerra italiani — Parte generale 1948-49-50-51, Telespresso del Ministero degli affari esteri al Ministero della Difesa (Gabinetto), n. di prot. 10761/54, 6.4.1948, f.to Zoppi.

¹²⁷ Doc. 103. ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 172, f. II/4 Criminali di guerra italiani richiesti dalla Francia, Ambassade de la République Française en Italie, Note verbale, n. di prot. 515, 24.12.1947.

¹²⁸ Doc. 103. Appunto per il Ministro Zoppi, 31.1.1948, firma non leggibile. Nella nota francese si indicava il nome Oreste Barranco. Il nome corretto era Rosario Barranco.

¹²⁹ Doc. 103. Nota del Ministero dell'Interno n. 19157/10246 del 16.4.1947 allegata al telespresso n. 02483/10 del Ministero degli affari esteri al Ministero della Difesa Gabinetto, 24.1.1948, f.to Zoppi. Occorre rilevare che la Commissione per l'epurazione del personale di Pubblica Sicurezza aveva prosciolto Barranco da qualsiasi addebito e che l'istruttoria del processo contro l'OVRA presso l'Alta Corte di giustizia aveva escluso la sua appartenenza a tale organizzazione.

¹³⁰ Documentazione MAE, negli atti della Commissione (Doc.103). (AP Grecia)